

determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose.

2. Sono abrogati gli articoli dal 523 al 528 incluso e dall' 849 all'856, incluso, del Regolamento sopra citato per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MORIN

COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO.

CAPO I.

Classificazione delle merci pericolose.

Art. 1. *Norme per la classificazione.* — La classificazione delle materie infettanti, tensive, infiammabili ed esplosive è riassunta in forma sinottica nel quadro allegato al presente regolamento.

L'enumerazione delle merci in detto quadro non è completa, ma limitata a quelle più caratteristiche per ogni singolo gruppo.

Avverandosi il caso di una merce non nominata, questa sarà classificata nel gruppo di quelle, che hanno caratteri omogenei; però, se vi fosse dubbio, dovrà essere classificata nel gruppo d'ordine superiore. Sorrendo contestazioni il giudizio sarà devoluto, secondo i casi, o ad un laboratorio chimico compartimentale delle Regie gabelle, o altro laboratorio chimico approvato dalla Prefettura, o ad una Direzione militare di artiglieria, o ad un collegio di periti tecnici legalmente abilitati, scelti dalla Autorità marittima.

Il giudizio definitivo sarà poi affidato alla Commissione per le sostanze esplosive presso il Ministero dell'Interno istituita col R. decreto 21 ottobre 1901, sentito il Laboratorio centrale delle gabelle.